



PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI

Relazione

Allegato al protocollo
del 19 NOV. 2010
N. 24823

ROMA CAPITALE
SECRETARIA REGIONALE
N. 24823

Indice

1. Premessa	3
1.1 Contenuti del piano	5
1.2 Il quadro normativo di riferimento.....	6
2. Il quadro conoscitivo	9
2.1 Lo stato attuale dell'impiantistica pubblicitaria	9
2.2 Le disposizioni legislative e regolamentari	11
2.3 Gli strumenti di pianificazione	16
3. Le scelte di piano	39
3.1 Gli obiettivi	39
3.2 L'articolazione.....	43
3.3 Il dimensionamento.....	51
4. L'attuazione del piano	54
4.1 I piani di localizzazione	54
4.2 Le aree a progettazione unitaria.....	55

1. Premessa

Roma è uno dei più estesi comuni d'Europa per superficie territoriale. Già questo dato rende l'idea dell'assoluta necessità di una rigorosa regolamentazione dell'impiantistica pubblicitaria. L'attuale quadro normativo, basato esclusivamente su un complesso sistema di provvedimenti regolamentari che si sono succeduti nel tempo, in modo a volte contraddittorio, si è dimostrato spesso inefficace a gestire e a regolare i servizi pubblicitari su una realtà vasta e complessa, mostrando l'assoluta urgenza di ricorrere ad uno strumento di pianificazione organico e duraturo, redatto su base territoriale e in grado di rappresentare e comprendere le specificità dei diversi ambiti urbani. La parziale labilità del quadro normativo ha rappresentato una delle cause dell'insorgere e del radicarsi del fenomeno dell'abusivismo che ha assunto nel tempo proporzioni tali da doversi considerare uno dei più gravi d'Italia. Porre rimedio a questa situazione rappresenta innanzitutto un dovere civico, in considerazione degli evidenti legami tra l'esposizione pubblicitaria e la qualità dello spazio urbano e della sua importanza storica, ambientale e paesaggistica.

La formazione del piano costituisce il passaggio indispensabile affinché l'amministrazione capitolina possa dare corso a un efficace controllo sull'impiantistica, a una più incisiva azione di contrasto all'abusivismo, a una regolamentazione del mercato pubblicitario

secondo regole di equità e concorrenza, a una stabile programmazione delle entrate capitoline.

Il piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari (PRIP) è uno strumento di pianificazione di settore. Scopo principale è quello di disciplinare, sull'intero territorio capitolino la distribuzione degli impianti, nonché tipologia, dimensione, formato, e caratteristiche. La disciplina di piano deve coniugare esigenze:

- sociali ed economiche;
- di circolazione e di sicurezza stradale;
- di tutela ambientale, paesaggistica, storica e artistica.

Nel caso di Roma, per ovvi motivi storici (diffusa presenza di beni culturali e paesaggistici, ecc.) ma anche per motivi contingenti (abusivismo, attenzione sociale, ecc.), assumono particolare rilievo le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica, storica e artistica. La redazione del piano è partita, fin dalle prime fasi di impostazione, da un'attenta analisi del patrimonio culturale e paesaggistico presente nel territorio e da una puntuale ricognizione dei regimi di tutela vigenti di cui si dà conto dettagliatamente nei paragrafi successivi.

Gli obiettivi che il piano intende perseguire e che hanno guidato le scelte nelle fasi di redazione, sono i seguenti:

1. garantire la tutela dell'immenso patrimonio storico, archeologico e ambientale di Roma Capitale;
2. definire le modalità di installazione dell'impiantistica pubblicitaria a partire da criteri quantitativi e qualitativi compatibili con il contesto urbano e con l'ambiente;
3. stabilire regole certe e chiare finalizzate ad una efficace attuazione e gestione del piano.

Sulle modalità e sulle strategie con cui il piano intende conseguire detti obiettivi si tornerà nel paragrafo 3.

1.1 Contenuti del piano

Il piano regolatore generale dell'impiantistica pubblicitaria è definito dall'art. 3 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507; ha il compito di definire le modalità di localizzazione e di installazione degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni nei diversi ambiti del territorio capitolino nel rispetto delle norme di tutela stabilite dal Dlgs 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e delle limitazioni disposte dal capo I, titolo II del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada).

Il piano, in particolare, indica le aree nelle quali è consentita o interdetta la collocazione di ciascun tipo di impianto, definisce le caratteristiche dei supporti pubblicitari, detta le relative modalità di installazione, individua eventuali limitazioni e vincoli, stabilisce le procedure e le condizioni necessarie al corretto posizionamento degli impianti, ne stabilisce la tipologia del supporto, il formato e la superficie espositiva.

Le disposizioni del Dlgs 507/1993 sono state ulteriormente specificate nel "*Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e delle pubbliche affissioni*", approvato con deliberazione del consiglio comunale 30 marzo 2009, n. 37. In particolare, il capo IV del citato regolamento comunale, negli articoli 18 e seguenti, ha determinato, come disposto dall'art. 3, comma 3 del Dlgs 507/1993, i criteri per la formazione del piano regolatore degli impianti pubblicitari con riferimento ai seguenti aspetti:

- la classificazione del territorio comunale;
- la classificazione della rete stradale;
- le modalità di progettazione;
- gli indici di affollamento massimi previsti per le diverse tipologie stradali;
- l'uso di componenti e complementi di arredo urbano;
- i tipi e i formati ammessi.

I criteri definiti all'art. 20 del regolamento comunale per la redazione del piano determinano, secondo quanto stabilito dall'art. 6 c. 1, la superficie espositiva complessiva

massima dei mezzi pubblicitari in relazione alle specifiche tipologie di impianti enunciate all'art. 4 c. 1.

Tale superficie massima comprende le diverse forme di esposizione pubblicitaria secondo la seguente ripartizione:

- 10% per impianti nei mercati rionali (da localizzarsi con specifica convenzione);
- 10% per impianti su beni privati o pubblici non comunali, fra i quali le edicole dei giornali, i banchi fissi del commercio, le stazioni di rifornimento dei carburanti, i piazzali di parcheggio;
- 62,4% da attribuire ai privati anche su impianti di proprietà capitolina;
- 12,8% da destinare a pubbliche affissioni;
- 4,8% da riservare al Comune per affissioni di natura commerciale e istituzionale su impianti di pubblica utilità.

Rientrano tra i compiti del piano inoltre:

- la definizione dei tipi e dei formati ammessi per gli impianti di pubblica utilità (ex art. 20, c. 1, l. F, n. 3);
- la definizione dei criteri per la progettazione e le caratteristiche tipologiche degli impianti collocati all'interno delle stazioni di rifornimento dei carburanti e dei piazzali di parcheggio (ex art. 6, c. 4).

1.2 Il quadro normativo di riferimento

Come ricordato in precedenza, l'art. 3 del Dlgs 507/1993 prevede l'obbligo per tutti i Comuni di dotarsi oltre che di un regolamento sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, anche di un piano generale degli impianti. Il Comune di Roma ha recepito tale istanza con la deliberazione di consiglio comunale 289/1994, appunto il regolamento comunale, che rimanda a un redigendo piano generale.

Nelle more dell'approvazione del piano, il Comune ha avviato la cosiddetta procedura di riordino degli impianti pubblicitari, prevista nella deliberazione di consiglio comunale 254/1995 e regolamentata con successiva delibera di giunta 1689/1997. Tale procedura era prevista come "procedimento straordinario" per dare risposta ad una situazione generale dell'impiantistica pubblicitaria fortemente critica. Essa da una parte intendeva fare il punto sugli impianti autorizzati sul territorio di Roma Capitale, provvedendo così anche alla predisposizione di una banca dati aggiornata ed affidabile dell'impiantistica pubblicitaria regolare, dall'altro voleva essere una risposta alle numerose proteste che negli anni erano state rivolte all'ufficio affissioni e pubblicità, circa la mancanza di trasparenza nelle procedure di rilascio e concessione di nuovi titoli (cosiddetti modelli E). La conclusione di tale procedura doveva coincidere con il rilascio dei titoli autorizzativi, con un'ultima proroga quinquennale, in attesa della predisposizione del piano generale e della gara per la concessione degli impianti pubblicitari. Nonostante i buoni propositi, per una serie di difficoltà di varia natura, la procedura di riordino degli impianti pubblicitari è rimasta sospesa e la redazione del piano regolatore è stata più volte rinviata determinando fattori di forte criticità nella ordinaria gestione dei servizi pubblicitari.

Dal 1997 in poi il Comune è stato costretto a procedere a continui aggiustamenti, sempre in attesa della definizione del riordino, con molteplici deliberazioni, che - nell'ordine - hanno derogato alcuni aspetti del codice della strada, hanno modificato alcune determinazioni, ritenute troppo restrittive, contenute nella deliberazione 1689/97, hanno infine, e questo è stato il dato più rilevante, mutato la natura giuridica dell'entrata, da imposta a canone. Infatti con la deliberazione di consiglio comunale 100/2007 (successivamente integrata e sostituita con la 37/2009), utilizzando quanto previsto nel Dlgs 446/1997, il Comune ha trasformato l'"imposta comunale sulla pubblicità" in "canone per l'installazione di mezzi pubblicitari". Con tale passaggio si è inteso mutare il presupposto applicativo dell'entrata comunale, condizionandola ad una differente sensibilità estetico/ambientale espressa dall'art. 62 della legge 446/1997, che prevede la possibilità di sottoporre "le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio ed assoggettandole al pagamento di un canone in

base a tariffa” stabilito anche in funzione “delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell’impatto ambientale”.

Con il nuovo regolamento comunale ha assunto quindi un particolare rilievo il contesto urbano e ambientale nel quale sono collocati gli impianti pubblicitari e il piano regolatore è divenuto uno strumento centrale nella gestione e nel controllo dell’impiantistica pubblicitaria in grado di recepire le primarie esigenze di tutela del territorio e del paesaggio ancora più cogenti in un contesto dell’importanza culturale quale quello di Roma.

Per chiarire come sia mutato radicalmente il quadro normativo con l’istituzione del canone, basti pensare che il vecchio regolamento dell’imposta, che prendeva le mosse dal Dlgs 507/1993, prevedeva degli indici massimi di metri quadri di superficie espositiva calcolati in funzione del numero degli abitanti. Con l’istituzione del canone, che equivale a un’entrata patrimoniale e che quindi è nella piena disponibilità dell’ente impositore, questo tetto non è più necessario. Il nuovo regolamento comunale, tra i criteri per la redazione del piano, definisce infatti le superfici espositive esclusivamente in termini di indici di affollamento lungo gli spazi pubblici sulla base delle caratteristiche delle singole strade (categorie stradali del piano generale del traffico urbano) e del contesto ambientale in cui sono inserite (zonizzazione del piano regolatore generale).

2. Il quadro conoscitivo

2.1 Lo stato attuale dell'impiantistica pubblicitaria

Per ricostruire un quadro sufficientemente attendibile della situazione attuale dell'impiantistica pubblicitaria sono state analizzate su base territoriale le informazioni derivate dalla banca dati predisposta dal Comune nell'ambito delle procedure di riordino descritte nel paragrafo precedente. La banca dati è stata utile soprattutto per individuare le dinamiche del mercato pubblicitario sul territorio capitolino e per mettere in luce alcune situazioni critiche derivanti dalla disomogenea distribuzione degli impianti sui diversi ambiti urbani, con concentrazioni a volte incompatibili con le caratteristiche dell'ambiente e del paesaggio urbano.

Si precisa che il contenuto della Banca Dati è stato analizzato, fermo restando le competenze degli Uffici Comunali circa le procedure di decadenza, revoca ed annullamento, in merito la legittima insistenza degli impianti sul territorio comunale.

Le analisi svolte a partire dalla banca dati non tengono conto ovviamente di eventuali impianti installati abusivamente, che non costituiscono dato rilevante per la nostra analisi, nei confronti dei quali, indipendentemente dalle procedure di redazione del piano

regolatore, non possono che essere assunte azioni di contrasto e repressione da parte del Comune, come dimostrano gli oltre 2.500 impianti rimossi nei primi 9 mesi del 2010.

Tenuto conto di queste premesse, la banca dati si è dimostrato uno strumento prezioso e affidabile in grado di rappresentare in modo piuttosto dettagliato, anche se non esaustivo, la situazione dell'impiantistica pubblicitaria sul territorio.

Le informazioni raccolte dalla banca dati e descritte nel seguito si riferiscono alla situazione a giugno 2010 e sono riferite esclusivamente agli impianti di diretto interesse del piano regolatore, ovvero impianti permanenti con esclusione delle paline e delle pensiline del trasporto pubblico locale, degli impianti su aree ferroviarie (p.e. nelle stazioni) e all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico (p.e. lo stadio olimpico).

A quella data risultano installati su tutto il territorio capitolino circa 32.700 impianti per 213.000 mq complessivi di superficie espositiva. Gli impianti sono fortemente polarizzati nelle aree centrali della città sia in termini di numero di impianti sia in termini di superficie espositiva totale.

I municipi che hanno la maggiore densità di impianti per ettaro sono il II e il XVII seguiti dal I, III, VI e IX. In queste aree prevalgono in genere impianti di formato medio-piccolo, in particolare nel I Municipio dove la dimensione media degli impianti è di circa 2,5 mq con forte prevalenza di paline bifacciali 1x1. Viceversa gli impianti di grande formato sono distribuiti nei Municipi più esterni e prevalentemente nella corona immediatamente interna al grande raccordo anulare. Da questo punto di vista è emblematica la situazione del VII Municipio, interamente compreso nella corona interna al GRA, in cui la dimensione media degli impianti supera i 10 mq, con forte prevalenza di formati 4x3 che costituiscono quasi il 90% di tutta la superficie espositiva installata nel Municipio.

Per quanto riguarda le tipologie degli impianti, nella banca dati sono censiti oltre 30 tipi differenti, 23 relativi agli impianti per pubblicità esterna e 8 relativi ai cosiddetti impianti di pubblica utilità. Ai tipi sopra esposti corrispondono, in alcuni casi, un numero estremamente diversificato di formati che danno il quadro di una impiantistica pubblicitaria fortemente disarticolata negli aspetti estetici e percettivi e del tutto slegata dai caratteri

insediativi dei diversi ambiti territoriali. Questa situazione contribuisce certamente ad evidenziare l'effetto invasivo degli impianti sull'ambiente urbano e sul paesaggio, situazione a cui si è tentato di porre parziale rimedio con la standardizzazione dei formati previsti all'art. 20 del regolamento comunale e con la conseguente predisposizione di alcuni progetti tipo approvati con deliberazione della giunta comunale 25/2010.

Le tipologie più ricorrenti, come risulta dal censimento effettuato, sono attualmente i cartelli, le paline, i poster, i cartelli non standard e i cartelli del circuito cultura e spettacolo. Queste 5 tipologie rappresentano circa il 70% del numero degli impianti presenti e quasi il 90% della superficie espositiva installata. I cosiddetti impianti di pubblica utilità sono circa un quarto del numero totale di impianti ma rappresentano solo il 6% in termini di superficie espositiva. Le altre 18 tipologie di impianto rivestono, in termini quantitativi, un ruolo del tutto marginale essendo l'8% del totale degli impianti e il 6% della superficie espositiva.

Impianti esistenti in base alla proprietà del suolo e degli impianti

Proprietà del suolo	impianti		superficie espositiva	
	(n.)	(%)	(mq)	(%)
PUBBLICO	20.832	88,4%	163.951,3	77,0%
PRIVATO	3.891	11,9%	48.963,1	23,0%
Proprietà dell'impianto	impianti		superficie espositiva	
	(n.)	(%)	(mq)	(%)
PRIVATO	20.326	93,3%	158.836,3	73,4%
S.P.Q.R.	2.195	6,7%	14.077,5	6,6%

Fonte: Banca dati, giugno 2010

2.2 Le disposizioni legislative e regolamentari

Nel seguito sono descritti sinteticamente i contenuti dei principali provvedimenti legislativi e regolamentari che costituiscono il quadro di riferimento per la formazione del piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari. Per ciascun provvedimento sono stati messi in evidenza

quegli aspetti che assumono maggiore rilevanza da un punto di vista territoriale e che nel piano devono trovare precisa e diretta applicazione nella disciplina d'uso del territorio. Tali provvedimenti riguardano in particolare le norme statali di tutela dei beni culturali e paesaggistici, la disciplina del codice della strada, le disposizioni regolamentari di competenza comunale specificatamente riferite alla materia oggetto del piano.

2.2.1 Il codice dei beni culturali e del paesaggio

Il codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con Dlgs 42/2004 e successivamente modificato e integrato, è stato redatto con l'obiettivo di ridefinire in una logica unitaria le norme inerenti il paesaggistico e il patrimonio storico e artistico tutelati dall'art. 9 della Costituzione in coerenza con le attribuzioni definite dall'art. 117 a seguito della riforma del Titolo V introdotta con legge costituzionale 3/2001.

Il codice disciplina la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, inteso come l'insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici, con l'obiettivo di "preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio" e di "promuovere lo sviluppo della cultura".

Le norme relative ai beni culturali e ai beni paesaggistici sono contenute rispettivamente nella seconda e nella terza parte del decreto legislativo che disciplinano anche le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari nelle aree vincolate.

In particolare gli artt. 49 e 153 prescrivono il divieto alla collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari sugli immobili tutelati come beni culturali e paesaggistici e nelle immediate vicinanze, consentendone al tempo stesso l'autorizzazione subordinata al parere delle competenti soprintendenze.

2.2.2 Il codice della strada e il regolamento attuativo

Le norme sulla circolazione stradale sono state approvate con decreto legislativo 285/1992 mentre il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione è stato approvato con decreto del presidente della Repubblica 495/1992.

Il codice disciplina, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia, la circolazione sulle strade, nonché le norme di progettazione di veicoli e delle strade. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

In particolare l'art. 23 del codice definisce i criteri generali per l'esposizione pubblicitaria sulle strade e sui veicoli vietandone l'effettuazione in tutti i casi in cui, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possano costituire pericolo per la circolazione stradale e in particolare "sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate".

È in particolare vietata (comma 7 dell'art. 23) "qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi". Su dette strade, le recenti modifiche al codice della strada, approvate con L. 120/2010, consentono esclusivamente l'installazione di "cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse" nei limiti e con le modalità da stabilirsi con apposito decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

L'esposizione pubblicitaria lungo le strade e in vista di esse è, in ogni caso, soggetta all'autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. All'interno del perimetro dei centri abitati, definiti ai sensi dall'art. 4, la competenza è affidata ai comuni.

La precisazione delle norme contenute nell'art. 23 del codice sono specificate nel capo I del titolo II del Dpr 495/1992, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che definisce le tipologie dei mezzi pubblicitari, le dimensioni e le caratteristiche, le modalità di ubicazione, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e gli obblighi per il titolare. Le norme sono differenziate per ambiti territoriali distinguendo le aree fuori dai centri abitati, per le quali vigono le disposizioni del regolamento, da quelle interne ai centri abitati, per le quali sono ammesse delle deroghe rinviate ai regolamenti comunali.

Disposizioni del regolamento attuativo del codice della strada

<i>Dimensione massima (mq):</i>	<i>fuori dai centri abitati</i>	<i>dentro i centri abitati</i>
dei mezzi pubblicitari in genere	6	
delle insegne di esercizio parallele alla strada	20	
Dimensione delle pre-insegne (m):		
minima	1,0 x 0,2	1,0 x 0,2
massima	1,5 x 0,3	1,5 x 0,3
Altezza minima del bordo inferiore (m):	<i>fuori dai centri abitati</i>	<i>dentro i centri abitati</i>
dalla marciapiede	1,5	
dalla carreggiata	5,1	5,1
Distanza minima:		
dal limite della carreggiata	3	
dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari*	100	25 **
prima dei segnali di pericolo e di prescrizione*	250	50 (tipo D e E)**
prima dei segnali di pericolo e di prescrizione*	250	30 (tipo F)**
dopo i segnali di pericolo e di prescrizione*	150	25 **
prima dei segnali di indicazione*	150	25 **
dopo i segnali di indicazione*	100	25 **
dal punto di tangenza delle curve*	100	
prima delle intersezioni*	250	50 (tipo D e E)**
prima delle intersezioni*	250	30 (tipo F)**
dopo le intersezioni*	100	25 **
dagli imbocchi delle gallerie*	200	100 **
prima degli impianti semaforici*		
prima degli impianti semaforici*		30 (tipo F)**
dopo gli impianti semaforici*		

Note: * non si applicano a insegna di esercizio e mezzi pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e alle paline e alle pensiline del trasporto pubblico se di sup. inferiore a 3 mq;
 ** ammessa deroga ai sensi dall'articolo 23, comma 6, del codice

È in ogni caso vietata l'installazione di mezzi pubblicitari, entro e fuori i centri abitati e lungo i tratti di viabilità extraurbana in cui vige un limite di velocità non superiore a 50 km/h, nei seguenti casi:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui alla lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m.

2.2.3 I vincoli strumentali del Regolamento comunale

Nel Regolamento comunale approvato con Dcc 37/2009, oltre ai criteri e agli indirizzi generali per la redazione del piano regolatore, sono indicate all'art. 18 le seguenti aree in cui vige il divieto alla collocazione dei mezzi pubblicitari:

- lungo i muraglioni e le rive del Tevere;
- lungo gli arenili, ad eccezione delle installazioni temporanee che non superino i 20 giorni e comunque di dimensione non superiore a metri quadri 12, subordinatamente all'acquisizione dei nulla osta delle autorità competenti;
- nei parchi pubblici e nelle ville, aventi rilevanza storica, nonché lungo le vie che delimitano il perimetro di queste, ad eccezione degli impianti e dei mezzi di informazione di proprietà di Roma Capitale. In deroga e previa adozione di uno specifico piano particolareggiato ovvero di un progetto specifico, possono essere conclusi anche accordi su proposta di terzi, in conferenza di servizi con il dipartimento X, per la sistemazione e la manutenzione gratuita di aree a verde pubblico, aventi come

corrispettivo l'installazione di mezzi pubblicitari nell'area interessata limitrofa, con esclusione delle ville storiche e delle zone tutelate;

- sul Lungotevere lato Tevere, ad eccezione degli impianti di proprietà capitolina recanti comunicazioni istituzionali;
- a meno di cinquanta metri da ambedue i lati delle mura aureliane e dagli acquedotti storici;
- a meno di cinquanta metri dalle mura cimiteriali;
- sulle chiusure degli immobili e dei locali;
- nelle aree in consegna al Servizio giardini già attrezzate a verde.

Inoltre il regolamento vieta la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari nella zona definita dal piano generale del traffico urbano come "zona a traffico limitato" (ZTL), ad eccezione di quelli di proprietà capitolina per pubbliche affissioni recanti comunicazioni istituzionali e dei componenti e complementi di arredo urbano (specificati all'art. 20), nonché dei mezzi quali insegne, targhe, tende e simili, scritte su vetrine, mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere, locandine, manifestini.

2.3 Gli strumenti di pianificazione

Nel presente paragrafo sono sinteticamente descritti i principali contenuti degli strumenti di pianificazione vigenti o in approvazione che costituiscono i quadri di riferimento territoriale all'interno dei quali procedere alla redazione del piano regolatore degli impianti pubblicitari. Per ciascun piano sono in particolare analizzati i provvedimenti normativi e le prescrizioni in materia di esposizione pubblicitaria a cui il PRIP dovrà conformarsi. Gli strumenti di pianificazione analizzati sono i piani regionali a contenuto paesaggistico, i piani di gestione delle aree naturali protette, il piano territoriale provinciale generale, il piano regolare generale comunale, il piano generale del traffico urbano.

2.3.1 Il piano territoriale paesistico (PTPR)

Il piano territoriale paesistico della regione Lazio (PTPR) è stato adottato dalla giunta regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi degli artt. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio 24/1998 ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codici dei beni culturali e del paesaggio). Dopo la fase delle osservazioni presentate entro luglio 2008, si è in attesa dalla definitiva approvazione.

Il PTPR è un piano esteso all'intero ambito regionale e ha come obiettivo l'omogeneità delle norme e dei riferimenti cartografici. Dopo la sua definitiva approvazione sostituirà tutti i piani territoriali paesistici attualmente vigenti ad esclusione dell'ambito individuato dal PTP 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e acquedotti", per il quale è stato approvato nel 2010 uno specifico strumento di pianificazione di cui si dà conto nel paragrafo successivo.

La redazione del PTPR ha comportato la complessiva revisione dei piani paesistici vigenti che avevano come riferimento la legge "Galasso" per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale del 1985 e la legge del 1939 sulle bellezze naturali, misurandosi oggi con un quadro legislativo delle materie ambientali, culturali e del paesaggio profondamente modificato; è un piano avente finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali ai sensi dell'art. 135 del Dlgs 42/2004, in attuazione del comma 1 art. 22 Lr 24/1998 e interessa l'intero territorio della regione Lazio.

Tra i principali obiettivi del PTPR possiamo individuare:

- la riorganizzazione e sistematizzazione dell'intera normativa di tutela tenendo conto dei PTP approvati, della definizione della normativa transitoria posta dalla Lr 24/1998 e dell'introduzione di disposizioni che integrano e colmano i vuoti normativi dei precedenti PTP;
- la previsione dei sistemi di paesaggio con cui viene classificato l'intero territorio regionale, in sostituzione delle attuali "classificazioni per livelli di tutela" previste dai PTP vigenti; inoltre sono stati definiti, per ciascun paesaggio, gli usi compatibili

escludendo dalle norme ogni riferimento ai parametri urbanistici (di competenza dei piani regolatori generali):

- la costruzione di un quadro conoscitivo certo e condiviso contenente tutte le informazioni utilizzate nel PTPR;
- la previsione di strumenti di “tutela attiva” volti ad una promozione paesaggistica e socio-economica del territorio.

Il piano si struttura principalmente (sia sotto l'aspetto normativo, che quello di rappresentazione) nell'indicazione dei “beni vincolati” (rappresentati nelle tavole B, che hanno carattere prescrittivo), “sistemi di paesaggio” (indicati nelle tavole A, che hanno carattere prescrittivo nelle zone vincolate, altrimenti hanno valore propositivo e di indirizzo), e nell'indicazione di altri “beni del patrimonio naturale e culturale” (indicati nelle tavole C, che hanno valore solo descrittivo, propositivo e di indirizzo).

I “beni vincolati” sono distinti in:

- beni individuati con dichiarazione di “notevole interesse pubblico” (beni vincolati con provvedimenti dichiarativi);
- beni tutelati per legge (vincoli ricognitivi, ope legis, ex-Galasso). Le singole norme dei cosiddetti beni diffusi (coste dei mari, laghi, acque pubbliche, boschi, etc.) sono state riformulate tenendo conto delle modifiche introdotte dal Dlgs 42/2002 e del nuovo impianto della normativa dei paesaggi;
- beni tipizzati individuati dal piano paesaggistico (vincoli ricognitivi, introdotti dal PTPR sottoponendo a tutela alcuni fra immobili ed aree ritenute connotative ed identitarie del territorio e della comunità laziale e tali da essere assunti a qualificazione di paesaggio).

I “sistemi di paesaggio” (paesaggi naturali, paesaggi agricoli, paesaggi insediativi e aree con caratteri specifici) sono stati individuati attraverso una definizione tipologica dei “paesaggi” in relazione alle caratteristiche geografiche del Lazio e alle configurazioni antropiche e ambientali del paesaggio; ne è stata effettuata una loro classificazione ai fini della tutela ed è stato delineato un impianto normativo basato sulla definizione delle attività, degli interventi e degli usi consentiti per ciascun sistema di paesaggio.

Per ciò che riguarda l'impiantistica pubblicitaria, le norme tecniche del PTPR prescrivono il divieto di installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica sia per le "zone a protezione delle aree di interesse archeologico" (art. 41) che riguardano le aree tutelate per legge, sia per i "beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini" (art. 45) che riguardano i beni "tipizzati" individuati dal PTPR. I beni identitari archeologici e storici puntuali e lineari sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

Per tutti i beni paesaggistici inerenti immobili sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 134 lettera a) e dell'art. 136 del codice, ricadenti nel territorio comunale, si applica la disciplina di tutela e di uso dei paesaggi di cui al capo II delle norme del piano paesaggistico. In particolare, riferendosi alle tabelle C – norma regolamentare, sono indicati per ogni sistema di paesaggio e loro sotto-articolazioni, gli usi previsti, consentiti, compatibili o meno.

Per ciò che riguarda il "sistema del paesaggio naturale e seminaturale" costituito dai paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali, e nelle sue sottoarticolazioni distinte in "paesaggio naturale" (art. 21), "paesaggio naturale agrario" (art. 22) e "paesaggio naturale di continuità" (art. 23), non è mai consentita l'installazione di cartelloni pubblicitari, tranne che per la segnaletica di pubblica utilità.

Anche nel "sistema del paesaggio agrario", costituito dai paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla permanenza dell'effettivo uso agricolo, articolato in "paesaggio agrario di rilevante valore" (art. 24), "paesaggio agrario di valore" (art. 25) e "paesaggio agrario di continuità" (art. 26), non è mai consentita l'installazione di cartelloni pubblicitari, a meno di far salva la segnaletica di pubblica utilità.

Per ciò che riguarda invece il “sistema del paesaggio insediativo” costituito dai paesaggi caratterizzati da processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali, e le sue articolazioni distinte tra “paesaggio degli insediamenti urbani” (art. 27), “paesaggio degli insediamenti in evoluzione” (art. 28), è prevista la possibilità di installare i cartelloni pubblicitari previo studio d’impatto paesistico (SIP), al fine di armonizzare tali interventi al contesto in cui vengano inseriti. Per le altre sottoarticolazioni del “sistema del paesaggio insediativo”, e cioè il “paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto” (art. 29), i “parchi, ville e giardini storici” (art. 30), non è mai consentita l’installazione di cartelloni pubblicitari, a meno di far salva la segnaletica di tipo didattico; e inoltre per il “paesaggio dell’insediamento storico diffuso” (art. 31) non è mai consentita l’installazione di cartelloni pubblicitari, a meno della segnalazione dei siti di interesse storico-archeologico; ed infine nelle “reti, infrastrutture e servizi” vi è il divieto di installazione di cartellonistica pubblicitaria nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo la segnaletica di pubblica utilità.

In sintesi il PTPR dispone il divieto all’installazione di cartelloni pubblicitari in tutte le aree individuate come bei paesaggistici ricadenti:

- nel territorio non urbanizzato (sistemi del paesaggio naturale e agrario) nel paesaggio delle reti, infrastrutture e servizi, lungo il margine delle infrastrutture stradali e ferroviarie, ad eccezione della segnaletica di pubblica utilità;
- nel paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto e nei parchi, ville e giardini aventi rilevanza storica, ad eccezione della segnaletica di tipo didattico;
- nel paesaggio dell’insediamento storico diffuso, ad eccezione della segnalazione dei siti di interesse storico-archeologico.

L’installazione di cartelloni pubblicitari è invece consentita, ma soggetta a studio di impatto paesaggistico, in tutte le aree individuate come bei paesaggistici ricadenti nelle restanti parti del sistema insediativo e appartenenti ai paesaggi degli insediamenti urbani e degli insediamenti in evoluzione.

Queste disposizioni assumono valore propositivo e di indirizzo per la pianificazione comunale in tutte le aree non soggette a specifici vincoli paesaggistici. Tra queste aree deve di fatto intendersi incluso, ai sensi del comma 15 dell'art. 44 delle norme tecniche del PTPR relativo agli insediamenti storici iscritti nella lista del patrimonio UNESCO, anche il centro storico di Roma e l'area della basilica di San Paolo che il piano individua fra i centri e nuclei storici, ma la cui disciplina specifica è rinviata alla redazione del relativo piano di gestione.

Le indicazioni del PTPR sono illustrate in forma sintetica nelle tavole di analisi del PRIP individuate con le sigle A1 e A2 relative rispettivamente ai sistemi e ambiti del paesaggio e ai beni paesaggistici.

Nella tavola di analisi A1 del PRIP denominata "*Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale – Sistemi e ambiti del paesaggio*", sono stati sintetizzati i sistemi e ambiti del paesaggio contenuti nelle tavole A del PTPR rappresentati in funzione delle specifiche disposizioni relative all'impiantistica pubblicitaria ed alla cartellonistica in genere.

Sono stati riportati in particolare:

- il sistema del *paesaggio naturale* che comprende il paesaggio naturale, il paesaggio naturale di continuità, il paesaggio naturale agrario e la fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d'acqua;
- il sistema del *paesaggio agrario* che comprende il paesaggio agrario di rilevante valore, il paesaggio agrario di valore ed il paesaggio agrario di continuità;
- il sistema del *paesaggio insediativo* articolato in paesaggio dei centri e nuclei storici, parchi ville e giardini aventi rilevanza storica, paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione, paesaggio dell'insediamento storico diffuso, reti infrastrutture e i servizi.

Nella tavola di analisi A2 del PRIP, denominata "*Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale – Beni paesaggistici*" sono stati rappresentati i beni paesaggistici individuati ai sensi del Dlgs 42/2004 e distinti in:

- vincoli *dichiarativi* che contengono i beni singoli (naturali, geologici, ville, parchi e giardini) e i beni d'insieme (vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche e vaste località per zone di interesse archeologico);
- vincoli *ricognitivi di legge* che contengono costa del mare, costa dei laghi, corsi delle acque pubbliche, parchi e riserve naturali, aree boscate, fasce di rispetto;
- vincoli *ricognitivi di piano* che contengono le aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie, i borghi identitari dell'architettura rurale.

2.3.2 Piano territoriale paesistico - Ambito 15/12

Il piano territoriale paesistico Ambito 15/12 è stato approvato, ai sensi degli articoli 21 comma 2, 22 e 23 della Lr 24/1998 e dell'articolo 143 del Dlgs 42/2004, con Dcr n. 70 del 10 febbraio 2010. Il piano riguarda il sistema territoriale della Valle della Caffarella, dell'Appia Antica e del sistema degli antichi acquedotti corrispondente a un territorio nel quale l'esistenza di un insieme di beni correlati determina una configurazione ambientale di particolare pregio.

La redazione del piano era già in corso all'atto della predisposizione del nuovo PTPR, pertanto, in attesa della conclusione del suo iter procedurale, l'ambito territoriale è stato stralciato dal piano regionale e affidato alla disciplina di uno strumento specifico. L'impostazione del piano segue in parte quella utilizzata per gli altri PTP del Lazio anche se adeguata e rinnovata alle nuove disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici.

Il piano si propone di assicurare la tutela dei caratteri distintivi delle aree e dei beni presenti e, compatibilmente con essa, la loro conservazione e valorizzazione.

In particolare, il capo II delle norme tecniche del PTP individua la disciplina di carattere analitico e sistematico attinente ai singoli beni che concorrono a connotare il paesaggio, siano essi di interesse archeologico, storico monumentale, naturalistico, paesistico ed estetico tradizionale secondo le categorie individuate dalle leggi 431/1985 e 1497/1939. Essi costituiscono l'insieme dei valori diffusi nel territorio sui quali i vincoli agiscono ope legis. Per ciò che riguarda l'impiantistica pubblicitaria il PTP 15/12 (art. 12 c. 6, l. d e c. 7, l.

d) vieta nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici, l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed obbliga nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela.

Nel successivo capo III viene individuata, in relazione al valore ambientale complessivo e agli interventi ammissibili, la classificazione delle aree ai fini della tutela, articolata nelle seguenti 4 categorie di zone:

- tutela integrale, diretta alla salvaguardia dell'attuale stato dei luoghi, mediante l'impedimento di interventi di trasformazione pregiudizievoli per la loro conservazione. Gli interventi ammissibili si limitano al restauro, alla manutenzione dei beni, alla attività di studio e ricerca;
- tutela paesistica, sostanzialmente rivolta alla riqualificazione paesaggistica;
- tutela orientata, finalizzata, oltre che alla conservazione, anche agli interventi di riqualificazione, di restauro ambientale e di ricomposizione dell'unità e dell'integrità dei quadri paesistici;
- tutela limitata, esercitata su zone già interessate da processi di urbanizzazione e di edificazione, in cui gli indirizzi di tutela si esplicano attraverso la valutazione della compatibilità tra le trasformazioni previste e gli obiettivi di salvaguardia degli ambiti posti ai loro margini, attraverso la definizione delle quantità e della qualità delle trasformazioni compatibili con la qualità ambientale dei margini edificati come dell'interfaccia città-campagna.

In particolare, per quanto riguarda l'impiantistica pubblicitaria, gli artt. 29 c. i) e 35 c. a5), vietano, nelle aree di tutela integrale e paesaggistica, l'installazione di ogni genere di cartellone pubblicitario, fatta eccezione per la segnaletica di pubblica utilità.

Il quadro complessivo dei beni paesaggistici tutelati è rappresentato nella tavola di analisi A2 del PRIP denominata *“Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale – Beni paesaggistici”*.

2.3.3 I piani territoriali paesistici (PTP)

La redazione del PTPR, unico per l'intero territorio del Lazio, è finalizzata anche a superare l'attuale frammentazione normativa e cartografica che ha risvolti negativi sia sull'azione amministrativa della regione rivolta sia alla efficace tutela dei beni sia alla corretta gestione del territorio.

Attualmente infatti, nell'attesa della definitiva approvazione del PTPR, adottato e in regime di salvaguardia, continuano a risultare vigenti nell'ambito regionale 29 piani territoriali paesistici approvati nel corso degli anni '90, di cui ben 14 riguardano il territorio di Roma Capitale, elencati nella tabella seguente.

Piani territoriali paesistici riguardanti il territorio di Roma Capitale

n.	ambito territoriale	adozione	approvazione
PTP N° 2/C	Stralcio Ostia Lido nord	Dgr 2267/1987	Lr 24/1998
PTP N° 2/B	XIII e XIV Circoscrizione	Dgr 2269/1987	Lr 24/1998
PTP N° 15/0	Area Piccolomini	Dgr 2284/1987	Dcr 231/1991
PTP N° 15/1	Marcigliana	Dgr 2282/1987	Lr 24/1998
PTP N° 15/2	Insugherata	Dgr 2283/1987	Dcr 75/1993
PTP N° 15/3	Cecchignola - Vallerano	Dgr 9849/1994	Lr 24/1998
PTP N° 15/4	Arrone - Galeria	Dgr 2458/1987	Lr 24/1998
PTP N° 15/5	Decima - Trigatoria	Dgr 4581/1987	Lr 24/1998
PTP N° 15/6	Pineto	Dgr 4582/1987	Dcr 1229/1995
PTP N° 15/7	Veio - Cesano	Dgr 10018/1988	Lr 24/1998
PTP N° 15/8	Valle del Tevere	Dgr 5580/1998	Dgr 2351/2000 prop.
PTP N° 15/9	Valle dell'Aniene	Dgr 9250/1995	Lr 24/1998
PTP N° 15/10	Valle dei Casali	Dgr 7318/1988	Lr 24/1998
PTP N° 15/11	Pendici del Castelli	Dgr 5579/1998	Dcr 74/2001

La normativa paesaggistica dei diversi piani, seppur ricondotta ai principi della Lr 24/1998, presenta pertanto una struttura composita e diversificata sul territorio comunale. A questa si sovrappone, inoltre, la normativa del PTPR adottato e in regime di salvaguardia.

Per quanto riguarda in particolare la regolamentazione dei cartelloni e dei mezzi pubblicitari, i PTP non dettano norme specifiche; va tuttavia rilevato che alla data di approvazione di detti piani erano in vigore le disposizioni dell'art. 23 c. 3 e 13-ter del codice della strada che vietavano la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari "nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico". Tali norme sono state successivamente abrogate e sostituite dagli artt. 49 e 153 del Dlgs 42/2004 – codice dei beni culturali e del paesaggio, che pur vietando l'installazione dei mezzi pubblicitari negli ambiti sopra citati, ne consentono l'autorizzazione da parte delle competenti soprintendenze.

Allo stato attuale pertanto prevalgono le disposizioni del PTPR in regime di salvaguardia o previo nulla osta delle stesse descritte in precedenza.

2.3.4 Le disposizioni relative alle aree naturali protette

Nel territorio di Roma Capitale, anche in virtù della sua rilevante estensione, sono incluse numerose aree naturali protette di interesse sia statale sia regionale istituite a tutela di ambiti di grande valore naturalistico e storico-culturale.

Tra le aree di interesse statale rientrano la riserva naturale del litorale romano (estesa anche ad ampie parti del territorio del Comune di Fiumicino e la tenuta presidenziale di Castel Porziano che costituiscono di fatto un unico grande complesso a tutela di tutta la fascia costiera e della valle del Tevere dal grande raccordo anulare alla foce.

Riserve naturali Statali

Denominazione e provvedimenti istitutivi		estensione (ha)	Sup. nel Roma Capitale (ha)
Riserva naturale Litorale romano	Ddmm n.428 del 28.07.87, del 29.03.96, del 19.12.96	16.327	8.140
Tenuta presidenziale di Castelporziano	Dpr n.136/N del 5.05.99	5.892	5.892

Sono totalmente inclusi nel territorio di Roma Capitale, e gestiti dall'ente regionale *RomaNatura*, 2 parchi regionali, 9 riserve naturali, 3 monumenti naturali e un'area marina protetta, per un totale di quasi 16.000 ettari.

Parchi e riserve naturali gestite da *RomaNatura*

<i>Riserve naturali istituite con Lr 29/1997</i>	<i>Ettari</i>
1. Riserva Naturale della Marcigliana	4.696
2. Riserva Naturale della Valle dell'Aniene	620
3. Riserva Naturale di Decima - Malafede	6.145
4. Riserva Naturale del Laurentino - Acqua Acetosa	152
5. Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi	774
6. Riserva Naturale della Valle dei Casali	469
7. Riserva Naturale dell'Acquafredda	249
8. Riserva Naturale di Monte Mario	245
9. Riserva Naturale dell'Insugherata	697
<i>Parchi Regionali precedenti all'istituzione di <i>RomaNatura</i></i>	
1. Parco Regionale Urbano di Aguzzano (istituito nel 1989)	60
2. Parco Regionale Urbano del Pineto (istituito nel 1987)	245
<i>Monumenti Naturali</i>	
1. Monumento Naturale di Mozzalupetto - Quarto degli Ebrei	180
2. Monumento Naturale di Galeria Antica	44
3. Monumento Naturale Parco della Cellulosa	100
<i>Area Marina Protetta</i>	
1. Area Marina protetta delle Secche di Tor Paterno (istituita nel 2000)	1.000
Totale (ha)	15.829

Sono parzialmente inclusi nel territorio di Roma Capitale i parchi regionali dell'Appia Antica, del complesso lacuale di Bracciano-Martignano e di Veio.

Parchi regionali

Denominazione e provvedimenti istitutivi		estensione (ha)	Sup. nel Roma Capitale (ha)
Parco naturale regionale Appia Antica	Lr 29/1997	3.296	3.250
Parco naturale regionale del complesso lacuale di Bracciano - Martignano	Lr 36/1999	16.682	1.750
Parco regionale di Veio	Lr 29/1997	14.984	7.100

Di tutte le aree naturali protette riguardanti Roma Capitale, solo alcune sono attualmente dotate di strumenti di pianificazione e gestione approvati e vigenti. In molti casi detti piani sono in corso di redazione o di approvazione definitiva.

In sintesi, i singoli piani di assetto e di gestione attualmente vigenti presentano normativa e contenuti articolati e differenziati sul territorio capitolino anche in merito alla regolamentazione delle iniziative pubblicitarie; alcuni hanno espliciti riferimenti alla regolamentazione delle affissioni e dell'impiantistica, altri invece presentano disposizioni più generali che rimandano alle indicazioni dettate dalle leggi statali e regionali sulle aree protette che costituiscono di fatto il riferimento normativo per la redazione del piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari.

In particolare la legge 394/1991 - *Legge quadro sulle aree protette*, definisce all'art. 11 i contenuti e gli indirizzi per la redazione del regolamento delle aree naturali protette, stabilendo al comma 3 le attività e le opere di assoluto divieto nei parchi. La lettera d del comma citato vieta lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente parco.

Tenuto conto che le aree naturali protette di Roma Capitale includono in maniera pressoché generalizzata aree esterne ai nuclei urbani la norma può ragionevolmente estendersi a tutto il sistema delle aree protette.

A tal proposito è opportuno segnalare che gli enti parco dell'Appia Antica e di Veio hanno già promosso, in accordo con la Regione e Roma Capitale, e alla luce delle procedure di

riordino avviate dal Comune stesso, iniziative finalizzate alla rimozione degli impianti pubblicitari non autorizzati nelle rispettive aree di competenza.

Il quadro complessivo delle aree naturali protette di Roma Capitale è rappresentato nella tavola di analisi A2 del PRIP, denominata “*Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale – Beni paesaggistici*”, nella quale sono state evidenziate, fra i beni soggetti a vincoli ricognitivi di legge, i parchi e le riserve naturali.

2.3.5 Il piano territoriale provinciale generale (PTPG)

Il consiglio provinciale di Roma ha adottato, ai sensi della Lr 38/1999, il piano territoriale provinciale generale con DCP n. 35 del 24 luglio 2009. Il PTPG assolve compiti complessi di programmazione di area vasta, di coordinamento dell'azione urbanistica degli enti locali per gli aspetti d'interesse sovracomunale, di promozione di iniziative operative per la tutela, l'organizzazione e lo sviluppo del territorio provinciale.

L'obiettivo principale del piano è così declinato:

- rafforzare il funzionamento metropolitano del territorio provinciale favorendo le connessioni fra componenti insediative e funzionali diverse;
- comporre la dialettica e promuovere un equilibrato sviluppo tra sistema provinciale, Roma e sistemi locali componenti, nonché tra territorio provinciale e regionale;
- porre natura e storia come componenti di valore e invarianti dell'identità del territorio.

I contenuti del piano si riferiscono agli specifici compiti attribuiti alle province dall'art. 19 del Dlgs 267/2000 e dall'art. 4 della Lr 14/1999, e riguardano:

- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- valorizzazione dei beni culturali;
- viabilità e trasporti;
- protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- caccia e pesca nelle acque interne;

- organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
- compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
- raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

In particolare il PTPG della provincia di Roma:

- a) orienta l'attività di governo del territorio della provincia e dei comuni singoli o associati e delle comunità montane;
- b) costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione e attuazione delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale generale (PTRG), così come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e nei piani e programmi settoriali regionali;
- c) costituisce condizione di sintesi, verifica e coordinamento degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale provinciale nonché di quelli della programmazione negoziata e di indirizzo della loro elaborazione;
- d) costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e di quelli della programmazione negoziata;
- e) si pone come riferimento impegnativo per le iniziative di concertazione, copianificazione e negoziazione interistituzionale delle decisioni europee, nazionali, regionali e locali che abbiano rilevanza sul territorio provinciale.

In accordo con le finalità e i compiti specifici del piano, l'apparato normativo è articolato secondo i seguenti tematismi:

- *scenari strategici al 2015*, riferiti gli aspetti demografici, dell'offerta di funzioni e di servizi, delle dinamiche del mercato immobiliare;
- *sistema ambientale*, per ciò che riguarda la difesa del suolo, l'ecologia, la tutela ambientale e paesaggistica, il territorio agricolo;

- *sistema insediativo morfologico*, relativo ai processi di urbanizzazione e alle dinamiche insediative;
- *direttive per la pianificazione urbanistica comunale e programmazione negoziata*;
- *sistema insediativo funzionale* e le scelte programmatiche relative alla dotazione di funzioni, servizi e attrezzature di rilevanza provinciale;
- *sistema della mobilità* e delle reti di trasporto pubblico e privato
- *disposizioni programmatiche*.

Le determinazioni del PTPG sono espresse attraverso direttive o indirizzi impegnativi nei confronti dell'attività di pianificazione e programmazione della Provincia e degli enti locali, e prescrizioni e vincoli che costituiscono norme direttamente cogenti e prevalenti rispetto agli altri strumenti di pianificazione e programmazione provinciale o comunale.

Ai fini del presente lavoro, appare opportuno segnalare che il PTPG non definisce disposizioni normative direttamente cogenti sui contenuti specifici del piano dell'impiantistica pubblicitaria, rimandando per gli aspetti di tutela paesaggistica al PTPR e recependo per quanto riguarda l'assetto dei sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale all'interno di Roma Capitale, le previsioni del nuovo PRG della capitale.

Appare opportuno segnalare, in conclusione, la proposta contenuta nel PTPG di istituzione dell'area naturale protetta di interesse provinciale della Valle dell'Aniene che include, nell'ambito del territorio di Roma Capitale, le aree naturali e agricole poste lungo l'asta fluviale dal grande raccordo anulare ai confini comunali. Per essa, seppure in via provvisoria, andranno adottati gli stessi criteri utilizzati per le altre aree protette di Roma Capitale.

2.3.6 Il piano regolatore generale

I contenuti principali del nuovo piano regolatore generale di Roma, adottato dal consiglio comunale nel marzo 2003 e definitivamente approvato nel febbraio 2008, possono essere così sinteticamente descritti:

- il riconoscimento dei valori della storia e della natura come elementi identitari delle diverse parti urbane;
- la riqualificazione e il recupero della città esistente come strategia generale e locale;
- la strategia dell'accessibilità con la quale si conferma la priorità al trasporto pubblico su ferro attraverso un programma di potenziamento e ampliamento della rete ferroviaria e metropolitana esistente;
- un modello spaziale policentrico che definisce l'assetto futuro della città sulla base di un sistema di centralità urbane/metropolitane collocate in prevalenza in aree periferiche e collegate tra loro dal sistema di trasporto su ferro.

Il futuro assetto della città si basa, per gli aspetti che riguardano il sistema insediativo, su tre azioni:

- una rilettura del centro storico e delle parti consolidate della città attraverso l'individuazione di cinque ambiti di programmazione strategica (il Tevere, le Mura, il parco archeologico Fori-Appia Antica, l'anello ferroviario, l'asse Eur-Fori-Flaminio) in ognuno dei quali ci si propone di intervenire con una progettazione riconoscibile e unitaria, finalizzata a realizzare una visibile ricucitura tra parti urbane disomogenee e differenti che riguardano tanto la città storica e la città consolidata quanto le periferie da ristrutturare e l'agro romano;
- una diffusa operazione di riqualificazione dei tessuti della città consolidata e delle periferie da ristrutturare attraverso l'individuazione di oltre 60 centralità locali che rappresentano i luoghi più rappresentativi dell'identità sociale e dove si concentrano, in un sistema unitario, i principali spazi pubblici e le attrezzature pubbliche di quartiere, sia esistenti sia di nuova previsione.
- Un' articolazione della città in forma policentrica attraverso l'individuazione di 18 centralità di livello urbano dove decentrare e localizzare funzioni pregiate e dove realizzare progetti innovativi e significativi per dare riconoscibilità agli estesi insediamenti periferici privi di servizi e di attrezzature;

La struttura del piano è articolata attraverso due distinti piani di lettura:

- una disciplina d'uso del suolo riferita a tutto il territorio capitolino e suddivisa in tre sistemi (il sistema *insediativo*, quello *ambientale*, quello *dei servizi e delle infrastrutture*);
- una serie di progetti strutturanti, relativi ad alcune parti della città che svolgono un ruolo strategico nella organizzazione del sistema urbano sia a scala urbana sia a scala locale, e che comprendono gli *ambiti di programmazione strategica*, le *centralità urbane e metropolitane*, le *centralità locali*.

L'articolazione del *sistema insediativo* è svolta attraverso una lettura fondata sulle caratteristiche storiche e tipo-morfologiche dei tessuti urbani e costituisce in qualche modo un superamento della tradizionale impostazione esclusivamente funzionale. Esso è suddiviso in quattro sottosistemi:

- la città storica, che estende l'idea tradizionale di "centro storico" ad un più ampio "sistema di valori storici" che arrivano fino alla città contemporanea e percorrono l'intero sistema metropolitano, qualificandolo e conferendogli identità; comprende oltre alla zona interna alle mura aureliane anche le espansioni otto-novecentesche consolidate, i quartieri dell'architettura moderna, singoli edifici e complessi speciali, spazi aperti;
- la città consolidata, che include i tessuti di espansione novecentesca stabilmente configurati, prevalentemente realizzati in attuazione dei piani regolatori del 1931 e del 1962;
- la città da ristrutturare, che riguarda quelle porzioni di città esistente solo in parte configurate e in genere sorte abusivamente, nelle quali si richiedono azioni di riordino, di definizione morfologica e di adeguamento funzionale;
- la città della trasformazione ovvero le espansioni e le aree di nuovo impianto già in corso di attuazione o previste dal piano;

Il *sistema ambientale* comprendente il territorio aperto, ovvero l'insieme delle aree agricole e dei parchi e delle riserve naturali, nonché le aree verdi, le ville e i giardini aventi rilevanza storica.

Nella tabella seguente è riportata in forma sintetica l'articolazione del territorio capitolino nei sistemi di piano e le relative estensioni approssimative.

Estensione dei sistemi del nuovo PRG

Sistemi	ha	%
Città storica	5.000	3,9%
Città consolidata	11.000	8,5%
Città da ristrutturare	9.000	7,0%
Città della trasformazione*	11.000	8,5%
Totale sistema insediativo	36.000	27,9%
Totale sistema dei servizi	5.000	3,9%
Totale sistema ambientale	88.000	68,2%
Totale	129.000	100%

Note: *include le centralità urbane e metropolitane

I progetti strutturanti riguardano nel dettaglio:

- 5 ambiti di programmazione strategica (Appia Antica, mura, Tevere, cintura ferroviaria, asse Flaminio-Fori-EUR), come grandi segni/significati definiti nel corpo urbano dalla storia e dalla natura;
- 18 centralità urbane e metropolitane finalizzate alla nuova organizzazione multipolare del territorio capitolino attraverso una loro forte caratterizzazione funzionale e morfologica;
- oltre 60 centralità locali che rappresentano i luoghi più rappresentativi dell'identità sociale e dove si concentrano, in un sistema unitario, i principali spazi pubblici e le attrezzature pubbliche di quartiere, sia esistenti sia di nuova previsione.

La tavola di analisi A3 del PRIP, denominata "Sintesi del piano regolatore generale", illustra la classificazione del territorio capitolino attraverso una lettura sintetica delle zone di piano regolatore effettuata a partire dalla tavola D8 del nuovo PRG di Roma. Sono stati rappresentati il sistema insediativo, il sistema ambientale e il sistema dei servizi e delle infrastrutture.

Con riferimento alla legenda del PRG, il sistema insediativo è suddiviso in :

- *città storica* della quale fanno parte tessuti, edifici e complessi speciali, ambiti di valorizzazione; ville storiche ; spazi aperti e spazi verdi privati di valore storico morfologico ambientale.
- *città consolidata* che comprende tutti i tessuti di espansione novecentesca T1, T2 e T3 (come classificati nella tavola 3.0 di piano).
- *città da ristrutturare* che comprende tessuti prevalentemente residenziali e nuclei di edilizia abusiva da recuperare e tessuti prevalentemente per attività.
- *città della trasformazione* che comprende gli ambiti a trasformazione ordinaria e gli ambiti a pianificazione particolareggiata definita.

Il *sistema ambientale* comprende i parchi e le riserve naturali istituiti e la tenuta di Castel Porziano, i fiumi e i laghi, l'agro romano.

Per il sistema dei servizi e delle infrastrutture è stata fatta una ulteriore sintesi rispetto a quanto riportato nel Prg. Sono state rappresentate nella tavola le attrezzature e i servizi che rivestono particolare interesse ai fini della redazione del PRIP, cioè i cimiteri, le strade, le ferrovie e gli aeroporti; tutti gli altri servizi pubblici e privati di livello urbano e locale e le infrastrutture tecnologiche sono state assimilate nelle tipologie di città adiacenti.

2.3.7 Il piano generale del traffico urbano (PGTU)

Il piano generale del traffico urbano è lo strumento previsto dal Codice della strada per la pianificazione del traffico e per il coordinamento degli interventi a breve termine sul sistema della viabilità. Si tratta di uno strumento gestionale di carattere generale, obbligatorio per i comuni più grandi, e soggetto per legge a periodici aggiornamenti. Le fasi di specificazione e di attuazione del PGTU sono demandati ai piani particolareggiati e ai piani esecutivi. Detti piani (generale, particolareggiati ed esecutivi) costituiscono, nel loro complesso, il piano urbano del traffico (PUT).

Il PGTU di Roma è stato approvato con Dcc 84/1999 e aggiornato nel 2004. Sulla base di un disegno organico caratterizzato da obiettivi specifici, come la riduzione degli impatti

ambientali, l'aumento dei livelli di sicurezza, la riduzione della congestione e più in generale un'azione di riqualificazione finalizzata alla realizzazione di una "mobilità sostenibile" e al recupero di condizioni di vivibilità dell'ambiente urbano, il PGTU definisce le strategie per la gestione e lo sviluppo di tutte le componenti della mobilità urbana, oltreché le regole per l'utilizzo razionale e funzionale delle infrastrutture esistenti.

Gli obiettivi generali, allineati con quelli previsti dallo stesso codice della strada (CdS - art 36, comma 4), corrispondono al miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, alla riduzione degli inquinamenti acustico e atmosferico e al risparmio energetico in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto, nel rispetto dei valori ambientali.

In rapporto a tali obiettivi generali, il nuovo PGTU individua tre obiettivi:

- il miglioramento delle condizioni di sicurezza generale e in particolare la protezione delle utenze deboli, quale elemento primario anche della riqualificazione dell'ambiente urbano;
- il potenziamento e il miglioramento del trasporto pubblico collettivo (IPC) quale elemento centrale delle politiche della mobilità;
- la contestuale progressiva disincentivazione dell'uso dei mezzi di trasporto individuale, attraverso una gestione intermodale della mobilità, specialmente per le aree più periferiche, e la contestuale diffusione di nuove modalità "sostenibili" di gestione della mobilità.

Lo strumento fondamentale per la regolazione della viabilità e, più in generale, per l'organizzazione urbana, contenuto nel PGTU è costituito dalla classificazione funzionale delle strade che definisce, nel rispetto delle norme fissate dal codice della strada, la ripartizione degli spazi urbani fra le diverse modalità di trasporto con l'obiettivo primario di ridurre la promiscuità dei flussi veicolari, principale causa di congestione della circolazione.

I criteri posti alla base della classificazione funzionale sono:

- soddisfare l'intera domanda di mobilità;

- coordinare le esigenze della mobilità veicolare, con quelle degli altri utenti della strada, con particolare riferimento ai pedoni ed alla sosta veicolare;
- rendere compatibile la funzione prescelta per ogni tipo di strada con le reali dimensioni delle rispettive sedi e carreggiate stradali.

Il PGTU di Roma Capitale adotta, per la classificazione delle strade, le quattro categorie definite dal codice della strada (tipi fondamentali): autostrade (tipo A), strade di scorrimento (tipo D), strade di quartiere (tipo E) e strade locali (tipo F). Le strade delle prime tre categorie costituiscono la rete principale, destinata fondamentalmente ai movimenti dei veicoli pubblici e privati, mentre le strade dell'ultima categoria costituiscono la rete viaria locale, destinata prevalentemente ai pedoni ed alla sosta veicolare, nonché (come anticipato) all'avvio del recupero ambientale dell'intera città.

Per rendere compatibili le funzioni prescelte per ogni tipo di strada con le reali dimensioni delle infrastrutture esistenti, il PGTU introduce in accordo con quanto stabilito dalla direttiva ministeriale sui PUT del 1995, tre sottotipi di strade corrispondenti a:

- strade di scorrimento veloce (come sottotipo delle autostrade, tipo A);
- strade interquartiere (come sottotipo delle strade di scorrimento, tipo D);
- strade interzonali (come sottotipo delle strade di quartiere, tipo E).

Questi sottotipi svolgono le stesse funzioni urbanistiche e di traffico assegnate ai tipi originari di appartenenza, pur svolgendo un livello di servizio più modesto, attraverso la deroga ad alcune caratteristiche geometriche e di regolazione dei tipi originari. Ciò consente di classificare anche quella viabilità esistente che non ha caratteristiche tali da essere classificata nei tipi definiti dal codice della strada. In altri termini, le previsioni funzionali della classificazione (anche attraverso detti sottotipi di strade) divengono, per le strade esistenti, specifici obiettivi che nelle successive fasi di progettazione potranno essere raggiunti, compatibilmente con le risorse tecnico-economiche disponibili.

Le caratteristiche geometriche delle diverse tipologie di strade sono specificatamente descritte nel regolamento viario e rimandate alla successiva progettazione di dettaglio del PUT.

La vigente classifica funzionale della viabilità, relativa all'area urbana intra GRA, è quella contenuta nel PGTU del 1999. La nuova classifica funzionale redatta nel 2004 aggiorna quella del 1999, adeguandola alle modificazioni previste e approvate all'interno dei piani particolareggiati di traffico già elaborati, nonché integrandola con la viabilità extra GRA includendo i centri abitati per i quali non è stato in precedenza redatto il PGTU.

Complessivamente la viabilità principale individuata nel PGTU riveste un'estesa di circa 1.220 km di cui 775 km all'interno del GRA. Nella tabella è riportato il dettaglio dello sviluppo della rete stradale nelle principali categorie classificate dal PGTU 2004. È opportuno rilevare che i dati esposti potranno essere oggetto di verifica e modifica nei successivi aggiornamenti del piano in relazione all'attuazione dei provvedimenti e degli interventi infrastrutturali programmati.

Estensione della rete stradale per tipi e sottotipi del PGTU

Tipologie di strade	categoria	Strade extra GRA [km]	Strade intra GRA [km]	Totale [km]
Autostrade	A	22,2	80,8	103
Scorrimento	D	18,4	37,5	55,9
Interquartiere	D	200,6	147,6	348,2
Quartiere	E	103,2	286,0	389,2
Interzonali	E	100,6	223,3	323,9
Totale		444,8	775,2	1.220

Oltre alla classificazione funzionale delle strade, nel PGTU sono contenuti altri due importanti provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale, per la gestione e regolamentazione del traffico. Esse riguardano:

- l'istituzione della zona a traffico limitato (ZTL);
- l'introduzione del regime di tariffazione della sosta su strada.

La ZTL è riferita alla zona centrale della città sulle due rive del Tevere, con alcune estensioni temporanee notturne nelle aree di San Lorenzo (Dgc 107/2003) e di Testaccio. L'ambito ha assunto da alcuni anni un assetto stabile anche in seguito all'attivazione, dal 1°

ottobre 2001, dei varchi elettronici. Non sono previste nel piano sostanziali modifiche del perimetro quanto piuttosto una progressiva articolazione della regolazione degli accessi e dei flussi attraverso una più rigorosa gestione dell'articolazione in 6 settori.

Va segnalato inoltre che, successivamente all'approvazione del PGTU, è stata istituita con Dgc 44/2007 una ZTL per il trasporto merci attiva dal 1° gennaio 2008 nelle aree già incluse nella ZTL diurna e estesa ai rioni Aventino, Esquilino, Ludovisi e Sallustiano.

Gli elementi essenziali del PGTU sono stati sintetizzati nella tavola di analisi A4 del PRIP, denominata *"Sintesi del piano generale del traffico urbano - classificazione della rete stradale e ZTL"*, nella quale sono state rappresentate la classificazione della rete stradale in autostrade, strade extraurbane principali, strade di scorrimento, strade interquartiere, strade di quartiere e strade interzonali, nonché la perimetrazione delle zone a traffico limitato distinte in diurna, notturna e merci.

La rappresentazione della rete stradale è stata aggiornata rispetto a quanto indicato nel PGTU tenendo conto delle nuove previsioni del piano regolatore generale e degli interventi attuati successivamente al 1999, quali ad esempio quelli realizzati nell'area della Bufalotta e di Tor Vergata, e quelli di adeguamento del GRA e della relativa viabilità di accesso.

3. Le scelte di piano

3.1 Gli obiettivi

Come anticipato in premessa, il piano è stato redatto assumendo i seguenti 3 obiettivi generali:

1. garantire la tutela dell'immenso patrimonio storico, archeologico e ambientale di Roma Capitale;
2. definire le modalità di installazione dell'impiantistica pubblicitaria a partire da criteri quantitativi e qualitativi compatibili con il contesto urbano e con l'ambiente;
3. stabilire regole certe e chiare finalizzate ad una efficace attuazione e gestione del piano.

Sulla base di questi obiettivi sono state operate le principali scelte di piano e sono stati definiti gli specifici provvedimenti che informano la disciplina del PRIP.

In relazione al primo obiettivo, sono state individuate:

- le aree incompatibili con lo sviluppo dell'impiantistica pubblicitaria;
- le aree in cui l'impiantistica pubblicitaria è ammessa con specifiche limitazioni.

Le aree incompatibili con lo sviluppo dell'impiantistica pubblicitaria recepiscono le disposizioni di tutela stabilite dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal piano territoriale paesaggistico regionale, nonché da specifici provvedimenti assunti dall'amministrazione capitolina. Queste aree riguardano:

- la totalità del territorio non urbanizzato, quasi totalmente soggetto a vincoli paesaggistici che vietano l'installazione di impianti pubblicitari, e che il piano tutela in modo integrale anche nelle parti non soggette a vincolo;
- l'insieme dei siti individuati dall'art. 18 del regolamento comunale e che riguardano i muraglioni e le rive del Tevere, gli arenili, nonché i beni, i parchi pubblici, i giardini e le ville aventi rilevanza storica, le fasce di rispetto delle mura aureliane e degli acquedotti storici, le mura cimiteriali. Questo insieme è stato completato e integrato con ulteriori siti che, per analogia con quelli indicati nel regolamento comunale, sono stati ritenuti meritevoli di particolare tutela. Ci riferiamo ad esempio al sistema delle mura storiche, che non può limitarsi alle sole mura aureliane ma è stato esteso anche alle mura gianicolensi e vaticane, o al sistema delle aree verdi di interesse storico nel quale sono incluse sia le ville pubbliche sia quelle private.
- i beni di interesse storico-architettonico desunti dalla carta delle qualità del piano regolatore generale, che riguardano immobili ed edifici vincolati e non vincolati e includono monumenti, edifici e complessi speciali, spazi verdi configurati, ecc., salvo progetti di sponsorizzazione di lavori pubblici o servizi pubblici assentiti secondo le prescrizioni normative vigenti.

L'elenco dettagliato delle aree e dei beni incompatibili con lo sviluppo dell'impiantistica pubblicitaria è descritto nel successivo paragrafo 3.2.

Le aree in cui l'impiantistica pubblicitaria è ammessa solo con specifiche limitazioni riguardano in particolare:

- i beni culturali e paesaggistici all'interno delle aree urbane per i quali il piano prevede una consistente riduzione degli indici di affollamento ammessi e recepisce le disposizioni del Dlgs 42/2004 e del PTPR, subordinando l'installazione degli impianti

all'autorizzazione o al nulla osta delle competenti soprintendenze e alla predisposizione di specifici studi di impatto paesaggistico (SIP);

- il centro storico di Roma per il quale il piano prevede specifici regimi di tutela; oltre a quanto detto al punto precedente, è stata estesa a tutta l'area inclusa nelle mura la disciplina definita del regolamento comunale (comma 2, art. 18) per la sola zona a traffico limitato, disciplina che consente esclusivamente l'installazione di impianti di proprietà capitolina riservati a comunicazioni istituzionali e impianti pubblicitari di servizio.

Per quanto riguarda la definizione delle modalità di installazione dell'impiantistica pubblicitaria a partire da criteri quantitativi e qualitativi compatibili con il contesto urbano e con l'ambiente il piano ha assunto tre diverse strategie:

- la previsione delle quantità di superfici espositive installabili nelle diverse parti del territorio a partire dalle specifiche caratteristiche insediative dei tessuti urbani; a tale scopo la determinazione degli indici di affollamento sulle strade è stata definita in funzione di una lettura incrociata delle categorie stradali del PGTU e delle zone di PRG, in coerenza con i criteri enunciati al comma 2, art. 20 del regolamento comunale, e integrata con i regimi di tutela stabiliti dal PTPR ;
- la distribuzione dell'impiantistica pubblicitaria in maniera uniforme e omogenea sul territorio capitolino, limitando le aree di maggiore concentrazione attraverso:
 - a) il contenimento del numero e della superficie degli impianti all'interno dell'anello ferroviario;
 - b) una distribuzione omogenea degli impianti nelle zone anche fuori il GRA;
- l'innovazione e l'attenzione alle istanze sociali attraverso la revisione e l'aggiornamento dei cosiddetti impianti di pubblica utilità (che nel piano sono ricondotti alla definizione di impianti pubblicitari di servizio di cui al comma 7, art. 47 del Dpr 495/1993), la cui utilizzazione è stata fortemente limitata, e la previsione di una quota di impianti la cui installazione è vincolata all'attuazione di progetti di riqualificazione urbana e di sicurezza stradale definiti dall'amministrazione capitolina (p.e. la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi o la sistemazione di barriere parapetonali).

Relativamente all'obiettivo di stabilire regole certe e chiare finalizzate ad una efficace attuazione e gestione del piano sono stati adottati i seguenti indirizzi:

- la semplificazione della normativa attraverso la riduzione dei parametri tecnici sulla base dei quali sono definite le modalità di installazione degli impianti; in particolare
 - a) la variabilità degli indici di affollamento sul territorio capitolino è stata limitata, nel rispetto dei valori massimi e minimi definiti dal regolamento comunale, a 8 valori standard accorpando gli oltre 20 indici previsti dalla Dcc 37/2009;
 - b) la zonizzazione di piano è stata articolata sostanzialmente in tre corone concentriche facilmente identificabili, ovvero il centro storico, l'anello ferroviario (con l'appendice dell'EUR) e il resto del sistema insediativo;
 - c) le tipologie di impianto ammesse sono state ridotte a 9 tipi base standardizzati secondo modelli, formati e stili omogenei per le diverse forme di esposizione pubblicitaria e sull'intero territorio comunale;
 - d) le "sottozone" di cui al comma 1, art. 19 del regolamento comunale sono state declinate in ambiti territoriali individuati a partire dalla suddivisione amministrativa del territorio capitolino e attraverso l'accorpamento di municipi contigui;
- la predeterminazione delle quantità massime di impianti insediabili nei diversi ambiti territoriali con la specificazione, in coerenza con le ripartizioni stabilite ai commi 2 e 3, art. 6 del regolamento comunale, delle quote riservate a impianti da attribuire ai privati, a impianti per PPAA, a impianti pubblicitari di servizio, a impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina, a impianti da collocare nei mercati rionali;
- l'elasticità e la flessibilità delle procedure di attuazione del piano in relazione alle specifiche condizioni del contesto urbano attraverso piani di dettaglio (cd. piani di localizzazione), articolati secondo diverse tipologie in base all'ambito territoriale di riferimento, al promotore (pubblico o privato) e alla competenza nell'approvazione (uffici capitolini o giunta);
- la trasparenza e la partecipazione pubblica all'attuazione delle previsioni di piano attraverso specifiche procedure da adottarsi nella redazione e approvazione dei piani di localizzazione ispirate ai principi del regolamento sulla partecipazione di cui alla

delibera di consiglio comunale 2 marzo 2006, n. 57 e agli istituti della pubblicazione e delle osservazioni utilizzati nei piani urbanistici attuativi.

3.2 L'articolazione

Il piano è articolato su tre livelli di lettura del territorio:

1. la classificazione della rete stradale in base agli indici di affollamento che regolano le quantità massima di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni consentita lungo i singoli tratti stradali;
2. la suddivisione del territorio capitolino in zone e sottozone che stabiliscono le aree nelle quali è vietata la collocazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni o nelle quali l'istallazione è ammessa secondo specifiche tipologie;
3. l'articolazione del territorio capitolino in ambiti territoriali per i quali sono definite le quantità massime di impianti per le diverse forme di esposizione pubblicitaria.

Le elaborazioni cartografiche sono state effettuate a partire dai tre quadri di riferimento territoriale relativi al piano territoriale paesaggistico regionale, al piano regolatore generale e al piano generale del traffico urbano i cui contenuti sono stati sintetizzati nei paragrafi precedenti e rappresentati nelle tavole del quadro conoscitivo. Il Prip tuttavia si presenta come uno strumento autonomo e con finalità del tutto specifiche rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale ora menzionati.

L'impostazione assunta per la redazione del piano, pur perseguendo l'obiettivo di una sostanziale armonizzazione delle diverse normative (urbanistica, paesaggistica, di gestione del traffico e dell'impiantistica pubblicitaria), è orientata a definire le regole per l'istallazione dell'impiantistica pubblicitaria in forma autonoma, anche sotto il profilo terminologico, tali da garantire compiuta efficienza al PRIP senza rinviare, quando possibile, a disposizioni di altri strumenti di pianificazione e generare dubbi o conflitti interpretativi delle norme. Per questi motivi sono state assunte per la classificazione stradale e per le zone di piano nomenclature originarie. Tale impostazione consente inoltre di mantenere le efficacie del

piano anche a fronte di eventuali modificazioni o aggiornamenti degli altri strumenti di pianificazione e/o di tutela.

Per quanto riguarda la determinazione degli indici di affollamento lungo le strade, sono state effettuate una serie di elaborazioni a partire dalla rete stradale definita dal PGTU sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per la redazione del piano.

Sono state innanzitutto escluse tutte le strade correnti nel territorio non urbanizzato nel quale, per le considerazioni svolte nel paragrafo precedente, l'installazione di mezzi pubblicitari è incompatibile con i regimi di tutela vigenti. Nella restante parte del territorio comunale, corrispondente alle aree urbanizzate, si è proceduto secondo gli indirizzi stabiliti dal comma 2, art. 20 del regolamento comunale, incrociando le categorie stradali del PGTU con la lettura sintetica dei tessuti del PRG. Per evitare una eccessiva frammentazione della rete stradale è stato adottato un criterio di prevalenza secondo le seguenti modalità operative:

- a ciascun tratto stradale, classificato nelle categorie IQ (interquartiere) e Q/IZ (di quartiere e interzonale), è stata assegnata la corrispondente tipologia di città (storica, consolidata, da ristrutturare, della trasformazione) in base al tipo di tessuto prevalente sui due lati della strada;
- alle strade di confine fra due tipologie di città è stata assegnata la tipologia per la quale il regolamento comunale prescrive indici di affollamento più restrittivi.

Si è proceduto quindi a intersecare la suddetta rete stradale (articolata in categorie stradali e tipologie di città) con le zone soggette a tutela paesaggistica individuate dal PTPR, distinguendo le strade ricadenti in aree vincolate e non vincolate.

Per le strade di scorrimento (SC) individuate dal PGTU è stata operata la sola distinzione fra tratti stradali in area vincolata e non vincolata.

I criteri sopra esposti, e sintetizzati nella tabella seguente, hanno condotto a individuare 18 classi di strade, 9 relative alle aree soggette a vincoli paesaggistici e 9 relative alle aree non soggette a vincoli.

Quadro sintetico dei criteri adottati per l'articolazione della rete stradale e per la determinazione dei relativi indici di affollamento

<i>PGTU</i> <i>categorie stradali</i>	<i>PRG</i> <i>tipologie di città</i>	<i>PTPR</i> <i>beni paesaggistici</i>
IQ Q/Z	città storica città consolidata città da ristrutturare città della trasformazione	aree vincolate aree non vincolate
SC		aree vincolate aree non vincolate

A ciascun tratto stradale è stato assegnato, in base ai criteri definiti dal comma 2, art. 20, il relativo indice di affollamento. Per le strade ricadenti in zone di tutela paesaggistica gli indici di affollamento sono stati ridotti in misura non inferiore al 50% come disciplinato dal comma 1, art. 20 relativamente alle aree da sottoporre a progettazione unitaria.

Gli indici di affollamento, che nel regolamento sono indicati in percentuale, sono stati espressi, per maggiore chiarezza, in metri quadrati di superficie espositiva ogni 100 metri lineari di sviluppo della strada.

Sono stati quindi individuati 8 valori standard per gli indici di affollamento, variabili da 5 a 40 mq di superficie espositiva ogni 100 metri lineari di strada, riportati nella tabella seguente.

Indici di affollamento di cui all'art. 20 del regolamento comunale espressi in mq di superficie espositiva ogni 100ml di strada

In aree non soggette a vincoli paesaggistici				
<i>PGTU</i>	<i>PAG</i>			
<i>categorie stradali</i>	<i>città storica</i>	<i>città consolidata</i>	<i>città da ristrutturare</i>	<i>città della trasformazione</i>
SC	10			
IQ	25	30	35	40
Q/Z	20	25	30	35

In aree soggette a vincoli paesaggistici

PGTU	PRG			
	città storica	città consolidata	città da ristrutturare	città della trasformazione
SC	5			
IQ	10	15	15	20
Q/12	10	10	15	15

Detti valori, in base a quanto stabilito dal comma 1, art. 6 del regolamento comunale, si riferiscono alla superficie espositiva complessiva dei mezzi pubblicitari, tale superficie deve essere ripartita, secondo i commi 2 e 3 del medesimo articolo 6, in 80% per impianti posti lungo le strade su aree comunali, il 20% per impianti posti su beni e aree di proprietà privata o pubblica non comunale, di cui la metà (10%) nei mercati rionali. Per stabilire la superficie espositiva che il piano ammette lungo la rete stradale, gli indici di affollamento sono stati quindi suddivisi secondo la stessa ripartizione, scorporando la quota riservata ai mercati rionali computata a parte (vedi paragrafo 3.3) e da localizzarsi con specifici provvedimenti.

Ripartizione degli indici di affollamento secondo quanto stabilito dall'art. 6 del regolamento comunale (mq di superficie espositiva ogni 100ml di strada)

	per impianti posti su suolo e beni comunali (80%)	per impianti posti su suolo e beni privati o pubblici non comunali (10%)	nei mercati rionali (10%)
5	4	0,5	0,5
10	8	1	1
15	12	1,5	1,5
20	16	2	2
25	20	2,5	2,5
30	24	3	3
35	28	3,5	3,5
40			4

In conclusione, agli indici di affollamento così individuati sono stati fatti corrispondere 8 tipi stradali distinti con sigle alfanumeriche. Gli 8 tipi stradali e i rispettivi indici di affollamento assunti dal piano sono riportati nella tabella seguente.

Indici massimi di affollamento stabiliti dal piano per i diversi tipi stradali (mq di superficie espositiva ogni 100ml di strada)

<i>tipi stradali</i>	<i>per impianti posti su suolo e beni comunali</i>	<i>per impianti posti su suolo e beni privati o pubblici non comunali</i>
ST04	4	0,5
ST08	8	1
ST12	12	1,5
ST16	16	2
ST20	20	2,5
ST24	24	3
ST28	28	3,5
ST32	32	4

Per quanto riguarda la classificazione del territorio capitolino le elaborazioni sono partite dall'individuazione delle aree in cui l'installazione degli impianti pubblicitari non è consentita, salvo eccezioni nei contenuti e nei termini prescritti. Dette aree sono state incluse nella zona A. Tutto il resto del territorio, nel quale è ammessa l'installazione degli impianti pubblicitari secondo le quantità stabilite con gli indici di affollamento precedentemente descritti, è stato classificato in zona B.

Appartengono alla zona A le seguenti categorie di aree:

- il sistema delle aree naturali protette individuato dal piano territoriale paesaggistico regionale;
- l'area naturale protetta della Valle dell'Aniene come individuata nel piano territoriale provinciale generale;
- l'agro romano individuato dal piano regolatore generale;
- i beni e le aree elencati dall'art. 18 del regolamento comunale, così reconsiderati:

- a) i muraglioni e le rive del Tevere, incluse le aree destinate dal PRG a verde fluviale a caratterizzazione naturalistica;
- b) gli arenili;
- c) edifici e aree tutelati come beni culturali e paesaggistici, salva autorizzazione o parere vincolante del soprintendente con le modalità prescritte rispettivamente dagli artt. 49 e 153 del D. Lgs. 42/2004, nonché lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei medesimi beni, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza;
- d) la fascia di 50 metri dalle mura aureliane, nonché dalle mura gianicolensi e vaticane;
- e) la fascia di 50 metri dagli acquedotti storici cartografati a partire dalle individuazioni del PTPR;
- f) la fascia di 50 metri dalle mura cimiteriali per tutti i 10 cimiteri capitolini inclusi nel territorio comunale, nonché per i due cimiteri storici di Testaccio;
- g) parchi pubblici non vincolati ed aree in consegna al Servizio Giardini già attrezzate a verde;
- h) ville ed aree tutelate in base a prescrizioni normative regionali.

In deroga ai divieti di cui all'art. 18 del Regolamento comunale, la collocazione di impianti pubblicitari è consentita, comunque, quando la stessa sia inerente a contratti di sponsorizzazione stipulati dalle competenti strutture capitoline finalizzati a lavori pubblici e servizi da realizzarsi sui medesimi siti; limitatamente ai beni di cui alla lettera c) e h) del medesimo articolo tale deroga è subordinata al rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti;

- le aree individuate dal PRG come centro archeologico monumentale, capisaldi architettonici e urbani, edifici speciali isolati di interesse storico-architettonico e monumentale;

Nella zona A sono state inoltre incluse le aree ferroviarie nelle quali, ai sensi del comma 3, art. 19 del regolamento comunale, l'installazione degli impianti pubblicitari deve essere disciplinata da piani specifici.

La zona B è articolata in tre sottozone finalizzate a definire le differenti tipologie di impianti ammesse e a rappresentare un'immagine quanto più unitaria ed omogenea dell'impiantistica pubblicitaria. Come già descritto in precedenza, le sottozone sono state individuate secondo corone concentriche delimitate da elementi fisici chiaramente riconoscibili sul territorio:

- la sottozona B1 coincidente con il centro storico delimitato dal sistema delle mura;
- la sottozona B2 comprendente le aree interne all'anello ferroviario e il quartiere dell'Eur, corrispondente in sostanza con la città storica del PRG;
- la sottozona B3 che include tutte le restanti parti del territorio urbanizzato interne e esterne al grande raccordo anulare.

Nella sottozona B1 prevalgono le esigenze di tutela; l'installazione degli impianti è consentita esclusivamente lungo le strade individuate dal piano e limitatamente ai cartelli di proprietà capitolina destinati a comunicazioni istituzionali, paline di proprietà capitolina e una modesta quota di paline con orologio. È ammessa inoltre l'installazione di impianti privati solamente sulle pareti cieche degli edifici.

Nella sottozona B2 il piano prevede il contenimento del numero e della superficie degli impianti; sono ammessi esclusivamente impianti di formato medio-piccolo, con esclusione di poster e impianti su tetto o terrazzo. È consentita inoltre l'installazione di una quota di impianti anche nelle strade locali, diverse da quelle classificate dal piano, secondo le modalità esposte nel successivo paragrafo 4.

Nella sottozona B3, infine, il piano persegue l'obiettivo di una migliore utilizzazione del territorio attraverso una distribuzione omogenea degli impianti, con densità ridotte rispetto alla sottozona B2 ed evitando aree di eccessiva concentrazione. In considerazione della estrema variabilità dei tessuti urbani presenti nella sottozona, sono ammesse tutte le tipologie di impianto definite dal piano. Anche in questo caso è consentita l'installazione di una quota di impianti nelle strade locali, diverse da quelle classificate dal piano, secondo le modalità esposte nel successivo paragrafo 4. Tale provvedimento, tenuto conto del progressivo diradamento della rete stradale definita dal PGTU nelle parti esterne della città

e dell'ampliamento della maglia viaria principale, consente l'istallazione di alcuni impianti pubblicitari anche nelle aree più distanti dalle strade per le quali sono stati definiti gli indici di affollamento e di collocare impianti per la comunicazione istituzionale e per la promozione di attività economiche locali anche in quei nuclei urbani che altrimenti ne sarebbero privi.

Per quanto riguarda l'individuazione degli ambiti territoriali il piano si rifa a quelle che il regolamento comunale chiama "sottozone" disciplinate al comma 1 dell'art. 19 che recita: "il piano suddivide [...] il territorio capitolino in massimo dieci sottozone, una della quali coincidenti con la zona a traffico limitato e le altre tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse aree omogenee e tipologie stradali".

Rispetto ad un criterio prevalentemente tecnico-quantitativo suggerito dal regolamento, il piano ha preferito una metodologia che partisse dalla ripartizione amministrativa del territorio capitolino in Municipi. In virtù del regime normativo adottato per il centro storico di Roma un ambito territoriale è stato fatto coincidere con il I Municipio; gli altri sono stati ottenuti per accorpamento di Municipi contigui cercando di ottenere una ripartizione il più possibile equilibrata delle superfici espositive complessive previste dal piano.

Sono stati quindi individuati i seguenti ambiti territoriali:

- Ambito territoriale n. 1: corrispondente al territorio del I Municipio;
- Ambito territoriale n. 2: corrispondente ai territori del II e del IV Municipio;
- Ambito territoriale n. 3: corrispondente ai territori del III e del V Municipio;
- Ambito territoriale n. 4: corrispondente ai territori del VI, del VII e dell'VIII Municipio;
- Ambito territoriale n. 5: corrispondente ai territori del IX e del X Municipio;
- Ambito territoriale n. 6: corrispondente ai territori del XI e del XII Municipio;
- Ambito territoriale n. 7: corrispondente ai territori del XIII Municipio;
- Ambito territoriale n. 8: corrispondente ai territori del XV, del XVI e del XVIII Municipio;

- Ambito territoriale n. 9; corrispondente ai territori del XVII, del XIX e del XX Municipio.

Sulla base della ripartizione per ambiti territoriali è stato articolato il dimensionamento di piano nelle diverse forme di esposizione pubblicitaria come descritto nel successivo paragrafo 3.3.

3.3 Il dimensionamento

Il dimensionamento complessivo del piano è stato ricavato al termine delle elaborazioni descritte in precedenza per la determinazione dei tipi stradali, delle zone e sottozone e dei relativi indici. Detti parametri tengono conto in forma sintetica dell'assetto infrastrutturale, delle caratteristiche insediative dei tessuti urbani, dei beni presenti e dei conseguenti regimi di tutela e definiscono le capacità insediative delle diverse parti del territorio.

La superficie espositiva complessiva ammessa dal piano (o – meglio – potremmo dire che la città è in grado di accogliere) è stata ricavata quindi dall'applicazione degli indici sull'intero territorio comunale. Questa quantità, descritta analiticamente nella tabella seguente, è stata articolata sui diversi ambiti urbani e nelle diverse forme di esposizione pubblicitaria secondo l'elenco e le quote stabilite dai commi 2 e 3, art. 6 del regolamento comunale.

Forme di esposizione pubblicitaria per ambiti territoriali

ambiti territoriali	impianti da attribuire ai privati	impianti per PPAA	impianti pubblicitari di servizio	impianti su beni di proprietà privata o pubblica non comunale	impianti da collocare nei mercati rionali	totale
1		2.700	900	450	450	4.500
2	12.000	2.700	1.000	1.950	1.950	19.600
3	6.850	1.600	550	1.100	1.100	11.200
4	17.950	4.100	1.450	2.950	2.950	29.400
5	6.100	1.400	500	1.000	1.000	10.000

6	12.500	2.850	1.050	2.050	2.050	20.500
7	21.900	5.000	1.800	3.600	3.600	35.900
8	10.000	2.300	800	1.650	1.650	16.400
9	9.150	2.100	750	1.500	1.500	15.000
Totale mq	96.450	24.750	8.800	16.250	16.250	162.500

Nella superficie espositiva destinata a impianti da attribuire a privati sono inclusi sia gli impianti di proprietà privata su suolo comunale sia gli impianti di proprietà capitolina (cosiddetti SPQR) affidati in concessione a ditte pubblicitarie. La quota di impianti di proprietà capitolina in concessione è stata determinata a partire dalle disposizioni del comma 3, art. 34 del regolamento comunale ed è stabilita in non meno del 40%.

Gli impianti per pubbliche affissioni sono impianti di proprietà capitolina destinati ad affissioni sia di tipo commerciale sia di natura non economica quali le comunicazioni istituzionali o del circuito politico e sindacale. Il piano dispone che non meno dell'80% della superficie espositiva sia riservata alle tipologie di cui agli art. 20 e 21 Dlgs 507/1993, ovvero:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

- i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- gli annunci mortuari.

Gli impianti pubblicitari di servizio comprendono esclusivamente le tipologie delle paline con orologio e le barriere parapetonali. Il piano prevede inoltre che non meno del 50% della superficie espositiva sia riservata a pubblicità su elementi di arredo urbano la cui installazione è vincolata alla redazione di progetti di manutenzione, di adeguamento e di trasformazione degli spazi pubblici.

Gli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina includono anche quelli collocati sulle edicole dei giornali, sui banchi fissi del commercio, nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale; la ripartizione delle rispettive quote di superficie espositiva sono rinviate a specifici provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale d'intesa con i Municipi. In ogni caso la superficie espositiva riservata a aree di servizio e piazzali di parcheggio non può essere superiore al 25% del totale per ciascun ambito territoriale.

Per quanto riguarda gli impianti da collocare nei mercati rionali il piano ne ha definito la superficie complessiva per ciascun ambito territoriale nella misura del 10% della superficie espositiva totale, secondo le indicazioni del comma 2, art. 6 del regolamento comunale. La localizzazione di detti impianti è rinviata a studi di dettaglio che dovranno definire le quantità relative a ciascun mercato e le modalità tecniche per l'installazione.

4. L'attuazione del piano

4.1 I piani di localizzazione

Il piano regolatore degli impianti pubblicitari è uno strumento di pianificazione finalizzato alla definizione dei criteri generali per la distribuzione degli impianti sull'intero territorio comunale. L'attuazione delle previsioni di piano è affidata a strumenti di dettaglio e di specificazione denominati piani di localizzazione, introdotti dal regolamento comunale e disciplinati dettagliatamente nelle norme del PRIP. I piani di localizzazione sono finalizzati a definire in forma unitaria, nelle diverse parti del territorio capitolino e nel rispetto dei limiti prescritti dal piano regolatore, le collocazioni di tutti gli impianti in base alle disposizioni regolamentari stabilite dall'amministrazione capitolina, la loro tipologia secondo modelli standardizzati, la forma espositiva a cui sono destinati.

Le aree da sottoporre a piano di localizzazione devono essere definiti dall'amministrazione capitolina in funzione delle modalità con cui intende dar corso all'attuazione degli interventi. Possono riguardare singole aree (una piazza o una strada) che richiedono interventi di riorganizzazione dei pannelli esistenti o anche interi ambiti territoriali all'interno dei quali si intende procedere alla sostituzione integrale dell'impiantistica.

L'approvazione del piano di localizzazione presuppone la decadenza dei titoli autorizzativi relativi agli impianti esistenti e il conseguente rilascio di nuove autorizzazioni.

La redazione dei piani di localizzazione è effettuata di norma a cura dell'ufficio competente o in alternativa dei Municipi; può però essere affidata anche a soggetti privati. A questo proposito il Comune ha già avviato una serie di esperienze sperimentali di piani promossi da alcune ditte pubblicitarie titolari delle licenze che in forma associata hanno avanzato proposte di riorganizzazione degli impianti su alcune strade finalizzate ad una ottimizzazione degli spazi disponibili.

Il ricorso all'affidamento a privati per la redazione dei Piani di localizzazione potrebbe essere previsto anche nell'ambito delle procedure di gara a evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi titoli autorizzativi. In questo caso la qualità dei progetti presentati potrebbe essere oggetto di una specifica valutazione e concorrere in modo non marginale alla valutazione complessiva delle offerte.

La titolarità dei piani di localizzazione è in ogni caso riservata a Roma Capitale e l'approvazione è affidata alla giunta capitolina o, nel caso di interventi di limitate dimensioni, direttamente agli uffici capitolini.

Il presente piano disciplina l'iter di redazione e approvazione dei piani di localizzazione ispirandosi a principi di pubblicità e partecipazione mutuati dalle procedure previste per i gli strumenti urbanistici attuativi. Le fasi di consultazione devono essere avviate fin dalla fase di redazione delle proposte; dopo la formale adozione da parte di Roma Capitale possono essere presentate osservazioni e istanze e deve essere convocato un incontro pubblico per l'illustrazione del piano e per la raccolta di contributi specifici da parte di soggetti interessati. Terminata la fase di consultazione e partecipazione il piano viene definitivamente approvato ed entra in vigore.

4.2 Le aree a progettazione unitaria

Il piano, secondo quanto disposto dalla lettera c, comma 1, art. 20 del regolamento comunale, ha provveduto ad individuare una serie di aree da assoggettare a progettazione

unitaria che, per caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, richiedono particolare attenzione nella progettazione e nell'inserimento dell'impiantistica pubblicitaria.

Dette aree riguardano in particolare:

- il centro storico, suddiviso in 4 settori di cui due relativi alla zona a traffico limitato;
- l'Eur;
- le “centralità locali” individuate dal PRG, che rappresentano i luoghi più rappresentativi dell'identità sociale dove si concentrano, in un sistema unitario, i principali spazi pubblici e le attrezzature pubbliche di quartiere, sia esistenti sia di nuova previsione;
- le aree appartenenti alla “città storica” definita dal PRG, esterne all'anello ferroviario e caratterizzate da tessuti urbani unitari.

Le aree a progettazione unitaria devono essere oggetto di un unico piano localizzazione finalizzato a garantire un corretto inserimento dell'impiantistica pubblicitaria nel contesto urbano secondo criteri di omogeneità. Lungo i singoli spazi pubblici gli impianti devono essere localizzati per gruppi omogenei, preferibilmente della stessa tipologia e formato, secondo una sequenza regolare, con i medesimi allineamenti, orientamenti e altezze rispetto al suolo.

Nelle aree a progettazione unitaria possono essere studiati progetti-tipo degli impianti anche diversi da quelli utilizzati nella restante parte del territorio capitolino con l'obiettivo di rafforzarne la riconoscibilità e l'integrazione con gli elementi dell'arredo urbano.

